



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile-Fallimentare

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati:

Dott. Rossella Talia	<i>Presidente</i>
Dott. Barbara Vacca	<i>Giudice relatore ed estensore</i>
Dott. Maria Cecilia Branca	<i>Giudice</i>

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la domanda di concordato preventivo presentata da **MA.RA. SRL** (c.f. 01486340407 e REA FO-198185), con sede legale in Sarsina via dell'Artigianato n. 11/1, in data 23/03/2022, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., volta ad ottenere la concessione del termine per il deposito di proposta definitiva di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.fall. o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione;

preso atto che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al P.M. in sede;

rilevato che la società ricorrente ha prodotto:

la determina dell'amministratore Vettrici Paolo assunta in data 10/03/2022 ex art. 152, comma 2 lett. b) per introdurre la presente procedura, risultante da verbale notarile a ministero Notaio dott. Roberto Scotto di Clemente;

i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata al 31/01/2022;

elenco nominativo dei creditori con l' indicazione dei rispettivi crediti;

visura camerale aggiornata, unitamente a perizia di stima dell'immobile, contratto di affitto di azienda stipulato in data 25/05/2021 con la Marawash S.r.l. ed altra documentazione ritenuta rilevante;

RILEVATO CHE

- da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità (trattasi di società esercente attività commerciale di lavanderia e stireria, con ricavi lordi pari a € 2.362.018 nel 2019 e a € 1.993.061 nel 2020, un attivo patrimoniale che nei medesimi due anni è risultato rispettivamente pari a € 3.695.300 e € 3.180.754 e debiti complessivi al 31/01/2022 pari a € 3.181.789, dei quali ca. € 1.800.000 nei confronti dell'erario) e di quello oggettivo del ricorrere di uno stato di crisi, richiesto per l' accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti (a tale riguardo si rileva che risulta pendente istanza di fallimento RG Prefall. n. 12/2022 proposta da un fornitore titolare di credito superiore a € 30.000);

- che sussista la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda concordataria presentata, in quanto la sede principale della ricorrente è ubicata all' interno del circondario di questo Tribunale;

- che risultino altresì dimostrate sia la sussistenza dei poteri dell' organo amministrativo all' epoca della determina ai fini della proposizione della domanda, sia l' adozione da parte dello stesso, nelle forme previste dall' art. 152 l. fall., di una delibera per la presentazione di una domanda di concordato con riserva di presentazione della proposta e del piano;

- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., nella misura massima prevista, come richiesto dalla società istante, che, fino al termine dello stato di emergenza pandemica (attualmente prorogato fino al 31/03/2022), è compreso tra

60 e 120 giorni anche quando pende procedimento per la dichiarazione di fallimento, come previsto dall'art. 22 d.l. 118/2021, conv. L. 147/2021, decorrente dalla data di deposito dell'istanza (cfr. Cass. 19.11.2018 n. 29740) ed esclusa l'applicazione della sospensione feriale in presenza di istanza di fallimento;

- che non vi sono, allo stato, elementi per affermare l'abusività della richiesta, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che il ricorso ex art. 161, comma 6 l.fall. sia stato depositato solo dopo la notifica dell'istanza di fallimento e dopo lo svolgimento dell'udienza prefallimentare;

- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell' art. 161, 6° c., l. fall., come modificato dal d. l. n. 69/2013, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

per questi motivi

visto l' art. 161, 6°, 8° e ultimo comma, l. fall.:

1. concede alla società ricorrente **MA.RA. SRL** termine fino al 20 luglio 2022 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (completa di piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina il Commissario giudiziale nella persona dell'avv. **DAVIDE COMPAGNI** con studio in Forlì via Allegretti n. 17, il quale dovrà vigilare sull' attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sotto indicati;

3. dispone che la società ricorrente nelle date del 30/04/2022, 31/05/2022 e 30/06/2022 depositi in Cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore a € 5.000,00 con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

4. il Commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati.

A tal riguardo si segnala alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che senza la specifica autorizzazione del Tribunale non possono essere effettuati pagamenti di compensi o acconti ai consulenti e difensori della società;
- d) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti *ex art. 169 bis l. fall.* e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 *quinquies l. fall.*;

- e) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies* l. fall.;
- f) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- g) che il Tribunale disporrà l' immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l' attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano ovvero provvederà ai sensi dell'art. 173 nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori a norma dell'art. 186-*bis* ult. comma l.fall.;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito nonché per la comunicazione

Al Commissario giudiziale

Alla società ricorrente

Al creditore istante il fallimento nella procedura RG 12/2022

Al PM.

Così deciso a Forlì, il 24/03/2022

Il Presidente

Dr. ssa Rossella Talia

Il Giudice est.

Dr. ssa Barbara Vacca